

**DELIBERAZIONE 20 MARZO 2014  
118/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI  
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 17 luglio 2000;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), 30 dicembre 2004, n. 250/04 e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 435/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 435/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2012, 492/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 492/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 398/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 398/2013/E/eel);

- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità con le deliberazioni 29 aprile 2005, n. 79/05, e 3 marzo 2006, n. 49/06;
- l'Allegato A.54 al Codice di rete come positivamente verificato dall'Autorità con la deliberazione 13 dicembre 2012, 530/2012/R/eel (di seguito: Allegato A.54);
- il documento per la consultazione del 26 maggio 2011 (di seguito: DCO 20/11);
- il documento per la consultazione 21 giugno 2012, 256/2012/R/eel (di seguito: documento 256/2012/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 maggio 2012, prot. TE/P20120005221, prot. Autorità 14110 del 9 maggio 2012 (di seguito: comunicazione del 9 maggio 2012);
- la comunicazione di Terna del 30 aprile 2013, prot. TE/P20130002421, prot. Autorità 16699 del 7 maggio 2013 (di seguito: comunicazione del 7 maggio 2013);
- la comunicazione di Terna del 25 ottobre 2013, prot. TE/P20130005317, prot. Autorità 34697 del 29 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione del 29 ottobre 2013);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione del 29 novembre 2013, prot. 37968 con allegata la relazione della verifica ispettiva (di seguito: lettera del 29 novembre 2013 o comunicazione delle risultanze istruttorie);
- la lettera di Terna del 2 dicembre 2013, prot. TE/P20130005876, prot. Autorità 38472 del 4 dicembre 2013 (di seguito: lettera del 4 dicembre 2013);
- l'audizione di Terna del 13 febbraio 2014 e la relativa documentazione contestualmente consegnata all'Autorità.

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Autorità ha definito, con l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, ed in particolare:
  - all'articolo 3, l'indicatore di qualità del servizio di trasmissione: Energia non fornita di riferimento (ENSR), ed in particolare i sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT, rispettivamente relativi alla rete c.d. storica di Terna e alla rete ceduta a Terna dalla società Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (e successivamente conferita da Terna alla sua società Terna Linee Alta Tensione S.r.l.);
  - agli articoli 4 e 5, gli obblighi di comunicazione all'Autorità dei dati di qualità del servizio di trasmissione;
  - all'articolo 6, le modalità di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo relativi ai sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT;
  - all'articolo 7, la determinazione dei premi e delle penalità correlati ai predetti indicatori;
  - all'articolo 8, i controlli sui dati di qualità forniti da Terna, in esito ai quali i sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT, ed i relativi premi e penalità, possono essere corretti;
- l'Autorità ha determinato, con la deliberazione 435/2012/R/eel, i livelli obiettivo per i sotto-indicatori di qualità del servizio di trasmissione ENSR-TERNA e ENSR-TELAT per ogni anno del periodo 2012-2015;
- con la deliberazione 492/2012/R/eel, a seguito della consultazione 256/2012/R/eel, l'Autorità ha adottato una disciplina di maggior dettaglio delle modalità dei controlli

sui dati di qualità comunicati da Terna (nuovo articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11);

- con la comunicazione del 9 maggio 2012 Terna ha trasmesso all'Autorità una relazione sul potenziale incidente rilevante accaduto nel periodo 1-4 febbraio 2012;
- con la comunicazione del 7 maggio 2013 Terna ha inviato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione relativi all'anno 2012, ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11;
- ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2012 forniti da Terna con quest'ultima comunicazione, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità e con la Guardia di Finanza, ha effettuato, in data 15, 16 e 17 ottobre 2013, la verifica ispettiva prevista dalla deliberazione 398/2013/E/eel (di seguito: verifica ispettiva), avente ad oggetto la corretta applicazione:
  - degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54;
  - del calcolo degli indicatori di energia non servita (i predetti sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT) di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, comunicati all'Autorità il 7 maggio 2013;
- successivamente all'effettuazione della verifica ispettiva, con la lettera del 29 novembre 2013, il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione ha inviato a Terna le risultanze istruttorie del procedimento di determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2012, allegando la relazione della verifica ispettiva;
- tale relazione evidenzia una non corretta attribuzione da parte di Terna dell'energia non fornita ai sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT, dovuta ad una errata aggregazione di eventi interruttivi che si sono verificati nel periodo 1-4 febbraio 2012; conseguentemente, in applicazione del comma 8.8, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, il responsabile del procedimento ha prospettato una riduzione del premio complessivo che viene fissato in 13.328.000,00 euro rispetto ai 23.880.000,00 euro che sarebbero stati erogati sulla base dei soli dati dichiarati da Terna;
- con la lettera del 4 dicembre 2013 Terna, a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, ha richiesto audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità;
- in data 13 febbraio 2014 si è tenuta la predetta audizione, nell'ambito della quale Terna ha consegnato una memoria con cui ha contestato gli esiti delle risultanze istruttorie.

#### **CONSIDERATO CHE**

- occorre preliminarmente riassumere le disposizioni rilevanti ai fini dell'esame della questione;
- ai fini della valutazione dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (e dei sotto-indicatori ENSR-TERNA ed ENSR-TELAT), l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 prevede siano utilizzati i valori di energia non servita rilevati in occasione sia di singole disalimentazioni, sia di episodi interruttivi complessi (c.d. incidenti rilevanti) in relazione ai quali, il comma 3.3 consente di

raggruppare singole disalimentazioni in un unico evento interruttivo, rinviando a tal fine ai criteri previsti dall'Allegato A 54 del Codice di rete; l'energia non fornita da attribuire ai predetti sotto-indicatori, corrispondente alle disalimentazioni così raggruppate, viene ridotta mediante l'applicazione di una funzione di limitazione;

- l'Allegato A.54 definisce la disalimentazione come una interruzione breve (da 1 secondo a 3 minuti) o lunga (oltre 3 minuti) nella quale è coinvolta almeno una utenza;
- le disalimentazioni brevi sono risolte a seguito di manovre automatizzate, mentre quelle lunghe sono generalmente risolte attraverso l'intervento di squadre di emergenza;
- ai fini del calcolo dell'energia non servita l'Allegato A.54 prevede che più disalimentazioni che avvengono in momenti successivi e sono imputabili ad uno stesso evento (meteorologico) possono essere considerate appartenenti al medesimo evento interruttivo; al fine di consentire una più corretta individuazione della fattispecie, l'Allegato A.54 delinea anche alcune ipotesi di evento interruttivo, tra cui rientrano i casi di:
  - a) una o più disalimentazioni aventi inizio anche in istanti diversi, ma avvenute nel corso di uno stesso evento meteorologico, in una o più aree geografiche limitrofe;
  - b) una o più disalimentazioni aventi inizio anche in istanti diversi, ma avvenute nel corso di un evento meteorologico prolungato nel tempo, in una o più aree geografiche limitrofe, che impedisce il ripristino delle funzionalità degli elementi di rete guasti;
  - c) una o più disalimentazioni distinte aventi inizio in istanti diversi ma tra loro comunque ravvicinati a seguito della stessa perturbazione di rete in una zona elettricamente sincrona;
- tali esempi chiariscono che, ai fini dell'aggregazione di più disalimentazioni in un unico evento interruttivo, l'evento meteorologico deve essere unico e coinvolgere aree geografiche limitrofe e, se prolungato nel tempo, deve essere tale da impedire il ripristino delle funzionalità degli elementi di rete guasti; inoltre l'esemplificazione dell'Allegato A.54 al Codice di rete evidenzia che le cause all'origine degli incidenti rilevanti possono essere eventi meteorologici eccezionali, che possono prolungarsi anche per diverse ore;
- come si nota, i criteri di raggruppamento di più disalimentazioni previsti dall'Allegato A54 sono definiti in termini inevitabilmente ampi, in ragione del fatto che l'impatto dell'evento meteorologico eccezionale deve essere valutato caso per caso, in relazione al particolare contesto dell'esercizio delle reti elettriche, alle loro caratteristiche e alla loro estensione sul territorio;
- pertanto, non è possibile, in quanto privo di significato, aggregare in un unico evento interruttivo più disalimentazioni se queste ultime non sono tra loro correlabili anche dal punto di vista elettrico, vale a dire se non sono contigue e prossime, ovvero se non afferiscono a porzioni di rete tra loro elettricamente interdipendenti; conseguentemente, l'indipendenza elettrica di due porzioni di rete soggette al medesimo evento meteorologico non consente di accorpate più disalimentazioni avvenute nelle due porzioni di rete;
- come disposto nell'Allegato A.54 ed al punto 11.9 del Codice di rete, Terna è tenuta ad inviare all'Autorità un rapporto per ogni incidente rilevante che coinvolga la rete di trasmissione nazionale, entro 90 giorni dall'accadimento;

- ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, Terna è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, a comunicare i dati di qualità del servizio di trasmissione (relativi all'anno precedente), sui quali l'Autorità compie controlli a campione ai sensi del successivo articolo 8 del medesimo Allegato.

#### CONSIDERATO CHE

- nella comunicazione del 9 maggio 2012, con cui sono stati inviati all'Autorità i dati relativi al potenziale incidente rilevante (ai sensi del punto 11.9 del Codice di rete e dell'Allegato A.54) Terna ha affermato che nel periodo 1-12 febbraio 2012, il territorio italiano è stato interessato da condizioni meteorologiche eccezionali, tali da poter essere ricondotte ad un'unica perturbazione che ha interessato inizialmente la Romagna per poi spostarsi nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale; ha, inoltre, richiamato l'analisi meteo-sinottica del servizio di Protezione Civile della Regione Umbria;
- in ragione di ciò Terna ha:
  - i. aggregato in un unico evento interruttivo l'insieme delle disalimentazioni occorse nel periodo 1-4 febbraio 2012 nelle aree dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise, ritenendo che in tale periodo si fossero verificati tutti i presupposti per procedere legittimamente con il raggruppamento delle disalimentazioni;
  - ii. separato l'evento interruttivo di cui alla lettera i) dagli eventi occorsi nel periodo 5-12 febbraio 2012;
- ai fini della aggregazione di cui alla precedente lettera i), Terna ha dichiarato di utilizzare due criteri:
  - i. la contiguità geografica, ai sensi dell'Allegato A.54 laddove fa riferimento ad aree geografiche limitrofe, sia per l'aggregazione degli eventi del periodo 1-4 febbraio 2012, sia per la separazione di tali eventi da quelli occorsi dal 5 febbraio 2012;
  - ii. le eccezionali circostanze meteorologiche che hanno causato le disalimentazioni occorse nel periodo 1-4 febbraio 2012, più severe rispetto a quelle che si sono verificate nel periodo 5-12 febbraio 2012;
- nell'ambito dell'audizione del 13 febbraio 2014, a sostegno della ricostruzione sopra svolta e a contestazione delle risultanze istruttorie, Terna ha rilevato quanto segue:
  - a) ha sottolineato l'eccezionalità dell'evento meteorologico, precisando:
    - la natura unitaria della perturbazione relativa all'evento meteorologico eccezionale del periodo 1-12 febbraio 2012, riferendosi allo scopo all'analisi meteo-sinottica del servizio di Protezione Civile della Regione Umbria;
    - la portata assolutamente straordinaria dei fenomeni atmosferici nel periodo 1-4 febbraio, che avrebbe comportato il superamento dei limiti di progetto delle infrastrutture elettriche e criticità alla viabilità, con ripercussioni sulle attività di pronto intervento;
  - b) ha ribadito la correttezza del raggruppamento dalla stessa operato delle disalimentazioni ai fini dell'individuazione dell'evento interruttivo, argomentando che:
    - ai fini della nozione di evento interruttivo, di cui all'Allegato A.54, le disalimentazioni occorse nel periodo 1-4 febbraio 2012 sarebbero

- riconducibili al medesimo evento meteorologico, il quale avrebbe interessato una o più aree geografiche limitrofe;
- le tre ipotetiche fattispecie in cui è possibile applicare la definizione di evento interruttivo, contemplate dall'Allegato A54 del Codice di rete, avrebbero natura meramente esemplificativa e non esaustiva;
  - la società avrebbe comunque adottato un atteggiamento prudentiale limitando il raggruppamento delle disalimentazioni solo a quelle occorse nel periodo 1-4 febbraio, in quanto determinate da circostanze del tutto eccezionali, rispetto alle disalimentazioni che sarebbe stato lecito raggruppare in virtù dei soli presupposti normativi; infatti, le disalimentazioni occorse nel periodo compreso tra il 5 e il 12 febbraio 2012, sono avvenute in presenza di una minore intensità della perturbazione meteorologica, ancorché eccezionale, e non state causate dal superamento dei limiti di progetto delle linee (con la sola eccezione di un episodio temporalmente isolato e geograficamente non limitrofo accaduto in Calabria il 7 febbraio 2012);
- c) Terna contesta le risultanze istruttorie nella parte in cui richiamano il DCO 20/11, che ha indicato che gli eventi meteorologici eccezionali hanno generalmente estensione sub-provinciale e sub-regionale e possono prolungarsi anche per diverse ore; tale indicazione, secondo la società sarebbe irrilevante in quanto un documento di consultazione non ha natura prescrittiva ed in quanto i criteri della sub-provincialità e della sub-regionalità non sono stati mai recepiti dalla normativa di riferimento;
- d) Terna contesta le risultanze istruttorie anche nella parte in cui sostengono che il criterio della “contiguità”, tra le aree interessate dalle disalimentazioni oggetto di raggruppamento, andrebbe inteso anche “in senso elettrico”, come “estensione limitata” del tratto di rete investito dall’evento; ciò in quanto, secondo la società, tale assunto – oltre a non trovare riscontro normativo – si porrebbe in contrasto con le caratteristiche oggettive della rete di trasmissione in altissima e alta tensione la quale, insistendo sull’intero territorio nazionale, costituisce un sistema volto a consentire la diffusione di energia su grandi distanze e non certo su aree territoriali limitate;
- e) Terna contesta altresì l’esigenza, evidenziata dalle risultanze istruttorie, di una contiguità e prossimità temporale tra le disalimentazioni da aggregare; in particolare:
- diversamente da quanto sostenuto dagli Uffici dell’Autorità, la prossimità tra le disalimentazioni, intesa quale successione delle stesse senza alcun intervallo significativo, non dovrebbe ritenersi in alcun modo requisito indispensabile al fine di individuare un unico evento interruttivo; ciò in quanto nell’Allegato A.54 non trova espresso riscontro il fatto che, ai fini dell’aggregazione, le disalimentazioni debbano essere caratterizzate da una ragionevole contiguità temporale;
  - la relazione della Protezione Civile della Regione Umbria confermerebbe l’esistenza di un unico evento meteorologico, distinguendo il periodo 1-12 febbraio 2012 in 3 fasi distinte solo ai fini dell’analisi meteo-sinottica di competenza;
- f) infine, Terna contesta la prospettazione delle risultanze istruttorie di applicare la riduzione dei premi dovuti nella misura prevista dal comma 8.8., lett. a), dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, argomentando quanto segue:

- la ricostruzione dell'incidente rilevante sarebbe avvenuta mediante due momenti che si iscriverebbero però nell'ambito di un unico procedimento:
  - i. il primo momento sarebbe la trasmissione della comunicazione del 9 maggio 2012 (relazione dell'incidente in ottemperanza al comma 35.2 dell'Allegato A alla deliberazione 250/04 e al punto 11.9.2 del Codice di Rete), mediante la quale la società avrebbe rappresentato all'Autorità la ricostruzione della fattispecie dell'unico evento interruttivo;
  - ii. il secondo corrisponderebbe alla comunicazione del 7 maggio 2013 dei dati di qualità del servizio di trasmissione, la quale sarebbe mero atto di completamento delle informazioni rilevanti circa l'aggregazione delle disalimentazioni già comunicate il 9 maggio 2012, nonché il momento conclusivo del procedimento;
- poiché l'aggregazione in un unico evento interruttivo sarebbe stata compiuta da Terna con la comunicazione del 9 maggio 2012, anche laddove si volesse accogliere la tesi degli Uffici sull'errata aggregazione, la disciplina applicabile dovrebbe essere quella vigente in tale momento (in cui il procedimento si è avviato);
- pertanto, secondo Terna, dovrebbe applicarsi la originaria formulazione dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 (precedente alla modifica avvenuta con la deliberazione 492/2012/R/eel), ai sensi del quale *“gli Uffici dell'Autorità effettuano controlli a campione sui dati comunicati da Terna e nel caso in cui in esito ai controlli effettuati dall'Autorità risulti che i dati comunicati da Terna non siano conformi alla normativa applicabile, i premi possono essere ridotti”*;
- ad avviso di Terna, non sembra pertanto corretto imporre con efficacia retroattiva, nuove e non prevedibili misure sanzionatorie e riformare *in peius* la disciplina applicabile ledendo interessi ormai acquisiti; precisa inoltre che l'eventuale applicazione retroattiva di prescrizioni normative e/o regolamentari potrebbe al più giustificarsi in presenza di una previsione che disponesse in maniera espressa ed inequivocabile tale retroattività;
- g) inoltre, l'applicazione della riduzione dei premi ai sensi dell'attuale formulazione del citato comma 8.8, costituirebbe, secondo Terna una misura sanzionatoria non corretta anche per i seguenti motivi:
  - non sarebbe corretto che a seguito di controlli e dell'eventuale correzione dei sotto-indicatori ENSR comunicati da Terna, l'Autorità applichi le ulteriori misure sanzionatorie, in quanto la norma attribuisce all'Autorità il potere di effettuare i controlli a campione sui dati comunicati da Terna affinché la stessa provveda all'eventuale correzione dei sotto-indicatori;
  - nessuna contestazione può essere mossa nei confronti di Terna, in quanto dall'esito dei controlli non sono stati riscontrati errori né in merito alle cause né in merito alle quantità di energia non servita;
  - le modalità di aggregazione delle disalimentazioni nei relativi eventi interruttivi non costituiscono in alcun modo oggetto dei citati controlli; solo laddove l'Autorità potesse contestare la veridicità dei dati comunicati da Terna in termini di attribuzione del corretto valore di energia non fornita e della specifica causa delle singole disalimentazioni potrebbe darsi luogo

legittimamente al meccanismo correttivo con l'applicazione di eventuali sanzioni.

#### **CONSIDERATO CHE**

- le osservazioni svolte da Terna nell'ambito del procedimento riguardano due aspetti distinti: da un lato, la qualificazione di una pluralità di disalimentazioni alla luce del concetto tecnico di incidente rilevante – cfr. precedenti lettere da (a) a (e); dall'altro lato, l'applicazione della disciplina relativa alle riduzioni dei premi prevista dall'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 197/11, modificato dalla deliberazione 492/2012/R/eel – cfr. precedenti lettere (f) e (g);
- quanto all'aggregazione delle disalimentazioni in un unico incidente rilevante, occorre premettere che la documentazione prodotta da Terna in sede di audizione non ha aggiunto ulteriori elementi fattuali rispetto a quanto già emerso in sede di verifica ispettiva e rappresentato dal responsabile del procedimento nelle risultanze istruttorie; né Terna ha contestato i fatti così rappresentati, ma solo la loro qualificazione alla luce del concetto di incidente rilevante in applicazione dei criteri definiti dall'Allegato A54;
- a tal fine, dalla verifica ispettiva risultano i seguenti elementi di fatto:
  - l'ultima disalimentazione di utenti avente durata maggiore di 3 minuti interessante la regione Toscana ha inizio l'1 febbraio 2012 alle ore 16.14 circa e termina alle ore 17.48 del medesimo giorno, mentre l'ultima disalimentazione avente durata maggiore di tre minuti interessante la regione Emilia Romagna ha avuto inizio alle ore 20.24 del 1 febbraio 2012 ed è terminata alle ore 2.03 del 2 febbraio 2012;
  - la prima disalimentazione interessante l'area Abruzzo, Lazio e Molise ha avuto inizio il 3 febbraio 2012 alle ore 3.55, vale a dire circa 30 ore dopo l'inizio dell'ultima disalimentazione interessante la regione Emilia Romagna ovvero 26 ore dopo la fine di tale disalimentazione;
  - nelle 26 ore intercorrenti tra la fine delle interruzioni nella regione Emilia Romagna e l'inizio delle disalimentazioni interessanti l'area Abruzzo, Lazio e Molise, risultano 5 aperture (scatti per guasto) di linee elettriche di durata superiore a 3 minuti le quali, tuttavia, non hanno comportato disalimentazioni di utenza;
- è bene subito precisare che la disciplina dei premi e penalità prevista dalla regolazione della qualità tecnica dell'Autorità fa riferimento esclusivamente alle disalimentazioni di utenze e non a generiche situazioni di "sforzo" cui può essere sottoposta la rete elettrica; coerentemente, la facoltà di aggregazione riconosciuta a Terna dal comma 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 riguarda solamente disalimentazioni di utenze e non mere aperture di linee elettriche che non hanno comportato alcun distacco di utenze dalla rete elettrica; pertanto, i rilevati 5 scatti per guasto non possono consentire un'aggregazione unitaria delle disalimentazioni occorse nei periodi 1-2 febbraio e 3-4 febbraio, rappresentando tali 26 ore una condizione di normalità del tutto analoga a quella occorsa negli anni 2010 e 2011, in corrispondenza della quale, nella stessa area e nello stesso periodo, si sono verificate poche unità di aperture di linee giornaliere in assenza di eventi meteorologici rilevanti;



- ai fini della qualificazione delle disalimentazioni occorse nei predetti periodi, come già anticipato sopra, i criteri definiti dall'Allegato A.54 del Codice di rete sono necessariamente ampi, in quanto si deve tenere conto del particolare contesto dell'esercizio delle reti elettriche in cui si ripercuote l'evento meteorologico, il quale pertanto, sebbene sia condizione necessaria per poter raggruppare le disalimentazioni verificatesi, non può essere anche condizione sufficiente, dovendo condursi una valutazione caso per caso;
- a tal fine, le fattispecie individuate dall'Allegato A.54 hanno natura esemplificativa la cui funzione è però proprio quella di orientare l'attività di aggregazione delle disalimentazioni, fornendo indicazioni utili; in tale prospettiva, assumono rilievo ai fini della qualificazione, da un lato, l'intervallo temporale di 26 ore tra la fine dell'ultima disalimentazione verificatasi in Emilia Romagna e l'inizio della prima disalimentazione verificatasi nell'area Abruzzo, Lazio e Molise; dall'altro lato, la distanza geografica tra l'Emilia Romagna e le altre tre regioni (infatti, non può ragionevolmente ritenersi un elemento di contiguità il verificarsi di disalimentazioni in Toscana, atteso che l'ultima di tali disalimentazioni si è conclusa circa 34 ore prima che si verificasse la prima disalimentazione nell'area Abruzzo, Lazio, Molise);
- pertanto, non può essere accolta la ricostruzione fornita da Terna, e i suoi argomenti richiamati alle precedenti lettere (a) e (b), che aggrega le disalimentazioni in un unico evento interruttivo sulla base del solo evento meteorologico, essendo invece corretta la distinzione di due separati eventi; peraltro, come si dirà successivamente, la relazione della Protezione Civile della regione Umbria invocata da Terna, smentisce anche la configurabilità di un unico evento meteorologico, prevedendo diverse sotto-fasi, coerenti con le ricostruzioni delle risultanze istruttorie;
- posto quanto sopra, anche i restanti argomenti di Terna – richiamati alle precedenti lettere da (c) a (e) – risultano infondati per i seguenti motivi;
  - i. quanto alle indicazioni contenute nel DCO 20/11 richiamate nelle risultanze istruttorie (cfr. precedente lettera (c)):
    - il richiamo al suddetto documento per la consultazione ha un valore evidentemente esplicativo: in esso, infatti, l'Autorità ha fornito un ulteriore chiarimento di quanto già previsto dalla regolazione e dall'Allegato A54 del Codice di rete, stante la natura esemplificativa delle fattispecie ivi richiamate;
    - in tale prospettiva, l'Allegato A.54, nel riportare la definizione di evento interruttivo, presenta alcune ipotesi dalle quali è possibile desumere che, perché sia possibile procedere ad una aggregazione delle disalimentazioni, è necessario che esse avvengano in corrispondenza dello stesso evento meteorologico nonché in una o più aree geografiche limitrofe, vale a dire in aree nelle quali vi può essere interdipendenza tra le reti elettriche;
    - per le reti in alta tensione quali quelle interessate non ha pertanto senso raggruppare disalimentazioni occorse in aree tra loro non elettricamente interdipendenti, anche nell'ambito del medesimo evento meteorologico;
    - d'altra parte, le reti in altissima tensione, per le quali la mutua interdipendenza può avvenire anche con riferimento a porzioni del territorio nazionale ben più ampie rispetto alle reti di alta tensione, non sono state interessate da disalimentazioni nel periodo 1-4 febbraio 2012;

- ii. quanto alle contestazioni di Terna sul criterio della c.d. contiguità e prossimità elettrica (cfr. precedente lettera (d)), tale criterio, come chiarito sopra, discende dal fatto che il concetto di incidente rilevante non può prescindere dal contesto del concreto assetto della rete elettrica in cui si verificano le disalimentazioni causate da un medesimo evento meteorologico; in tale prospettiva, risulta del tutto irrilevante il fatto che la rete in altissima tensione sia un sistema volto a consentire la diffusione di energia su grandi distanze, dal momento che gli eventi interruttivi in parola per loro natura riguardano disalimentazioni di porzioni di rete in alta tensione e non il “blocco” dell’intera rete; peraltro, un tale argomento porterebbe al paradossale risultato per cui, ogni volta che una perturbazione meteorologica interessa l’intero territorio nazionale (ciò che non è infrequente), Terna sarebbe autorizzata ad aggregare tutte le disalimentazioni registrate durante tale perturbazione;
- iii. quanto alla contiguità e prossimità “temporale” (cfr. precedente lettera (e)), si evidenzia che, come anticipato, diversamente da quanto sostenuto da Terna, la relazione della Protezione Civile della Regione Umbria ha chiaramente individuato, con riferimento al periodo 1-4 febbraio 2012, due distinte fasi perturbate caratterizzate da eventi tra loro indipendenti: la prima avente inizio il 1 febbraio 2012 e conclusasi nella serata dello stesso giorno, la seconda con inizio il giorno 2 febbraio 2012; la richiamata relazione precisa che la prima di tali fasi perturbate *“si affaccia sul Mediterraneo occidentale attraverso la Valle del Rodano dirigendosi rapidamente verso il Mar Tirreno. L’1 febbraio il vortice depressionario sposta rapidamente il suo centro d’azione dal Golfo del Leone fin sull’Adriatico Meridionale in poco meno di 24 ore.”*, mentre la seconda fase perturbata *“è dominata da una saccatura retrograda sull’Europa che va dalle regioni della Russia Occidentale alle coste del Portogallo. In seno ad essa sono presenti due sotto-strutture: un minimo, molto profondo e ben consolidato, sull’Europa dell’est ed un altro in via di approfondimento, sulla Francia. Lungo il margine meridionale della saccatura principale, sul Mediterraneo Occidentale, sono presenti due sistemi frontali distesi in moto zonale verso Levante ... 1. Un sistema frontale freddo (CF in CA, Cold Front in Cold Advection [9]) alimentato da aria fredda (isolinee blu sulla Penisola Iberica) di matrice artico marittima in discesa dalle regioni scandinave lungo un canale ben evidenziato dalla banda scura visibile nell’immagine da satellite sul il margine settentrionale dell’Europa; 2. Un sistema frontale caldo (WF Band, Warm Front Band [9]), poco intenso, dovuto ad un richiamo caldo (isolinee rosse) dal Nord Africa (masse d’aria continentali subtropicali). I sistemi procedono allineati per un po’, poi inizia una ciclogenesi sul Mediterraneo, con centro d’azione ad Ovest delle Baleari nella prima mattinata del 2, con lo sviluppo di un minimo più deciso ad Ovest della Sardegna nel pomeriggio ed in successivo spostamento verso il Tirreno Meridionale ... In questa fase i fenomeni sono risultati deboli per gran parte della giornata e hanno interessato i rilievi orientali, orvietano e perugino. In serata le precipitazioni hanno assunto carattere diffuso intensificandosi lungo la dorsale appenninica ed i settori meridionali.”*);
- con riferimento, infine, alle argomentazioni di Terna in merito all’applicabilità dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 si osserva quanto segue:

- i. in via preliminare, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato da Terna, la disposizione in parola non introduce alcun nuovo meccanismo sanzionatorio, ma fissa la misura della riduzione di un premio cui la società ha diritto per il conseguimento di determinati obiettivi; pertanto, il presente procedimento non è finalizzato ad adottare una misura afflittiva, ma a determinare la corretta misura del premio cui Terna ha diritto rispetto agli accertamenti condotti in sede di verifica ispettiva sui dati dichiarati autonomamente dalla società;
- ii. ciò è coerente con la finalità della disciplina in materia di recuperi di continuità che è, infatti, quella di garantire un innalzamento degli standard del servizio di trasmissione, stimolandone il miglioramento dei livelli di qualità attraverso un sistema di premi/penalità;
- iii. la possibilità di un intervento sanzionatorio dell’Autorità è peraltro contemplata dal medesimo articolo 8, già nella sua originaria formulazione, che fa salva la facoltà dell’Autorità di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 nel caso di mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dalla deliberazione ARG/elt 197/11;
- iv. con la deliberazione 492/2012/R/eel, sono stati disciplinati i controlli sui dati di qualità comunicati annualmente da Terna, pervenendo ad una più completa formulazione dell’articolo 8 che, nella sua formulazione originaria, già prevedeva la possibilità di ridurre i premi in esito ai controlli; infatti il comma 8.2, originariamente, disponeva che *“Nel caso in cui in esito ai controlli effettuati dall’Autorità risulti che i dati comunicati da Terna non siano conformi alla normativa applicabile, i premi possono essere ridotti.”*;
- v. l’articolo 8 è stato modificato dalla deliberazione 492/2012/R/eel, adottata in un periodo antecedente rispetto alla data di invio della comunicazione con la quale Terna ha trasmesso i dati di qualità del servizio del 2012, comprensivi dei dati definitivi delle disalimentazioni occorse nel periodo 1-4 febbraio 2012 (prot. n. 16699 del 7 maggio 2013);
- vi. la disciplina in materia prevede che Terna sia tenuta a trasmettere, annualmente, i dati relativi alla qualità del servizio relativi all’anno precedente; pertanto, solo con la comunicazione dei dati di qualità del servizio viene dato l’avvio al procedimento volto all’adozione del provvedimento di determinazione dei premi e delle penalità, con la conseguenza che la disciplina applicabile, in termini di eventuale riduzione dei premi, non può che essere quella vigente in tal momento;
- vii. purtuttavia, nonostante il termine per la comunicazione dei dati di qualità fosse fissato in un momento successivo all’entrata in vigore della richiamata deliberazione 492/2012/R/eel, gli elementi prodotti da Terna evidenziano il fatto che la società potrebbe essere incorsa in errore scusabile nell’individuazione della data di avvio del procedimento; ciò emergerebbe dal fatto che Terna ha inviato i dati relativi all’incidente rilevante in un momento anteriore all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, con la comunicazione del 9 maggio 2012, senza ripresentarli, confermarli o rettificarli, unitamente alla comunicazione dei dati di qualità, come se questi ultimi fossero integrativi di un’istanza già avanzata;
- viii. conseguentemente, sembrano sussistere i presupposti per applicare, unicamente con riferimento alla determinazione dei premi relativi alla qualità del servizio di

trasmissione dell'energia elettrica per il 2012, la disciplina di cui all'articolo 8, secondo l'originaria formulazione.

#### **RITENUTO**

- di non accogliere le argomentazioni di Terna in merito al raggruppamento delle disalimentazioni avvenute nelle giornate dall'1 al 4 febbraio 2012;
- di confermare gli esiti delle risultanze istruttorie comunicata a Terna, in merito a:
  - a) impossibilità di raggruppare le disalimentazioni occorse nel periodo 1-4 febbraio 2012 in unico evento interruttivo;
  - b) raggruppamento delle disalimentazioni occorse nel periodo 3 e 4 febbraio 2012 nelle regioni dell'Abruzzo, Lazio e del Molise in un unico evento interruttivo, che costituisce un incidente rilevante ai sensi dell'Allegato A.54;
- di procedere alla pubblicazione dei livelli effettivi dei sotto-indicatori di qualità del servizio di trasmissione ENSR-TERNA e ENSR-TELAT per l'anno 2012;
- ai fini della determinazione dei premi relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, opportuno, a fronte dell'errore scusabile commesso da Terna sulla corretta individuazione del momento di instaurazione del procedimento nel caso concreto, applicare le norme di cui all'articolo 8 del medesimo Allegato A nella formulazione vigente alla data della presentazione della relazione sul potenziale incidente rilevante e non quella vigente alla data dell'invio dei dati di qualità;
- di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento dei premi

#### **DELIBERA**

1. di pubblicare, come indicato nella Tabella 1, i livelli effettivi dei sotto-indicatori di qualità del servizio di trasmissione ENSR-TERNA e ENSR-TELAT per l'anno 2012;
2. di determinare i premi e le penalità per Terna, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, tenendo conto degli esiti della verifica ispettiva effettuata ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Allegato A, come indicato nella Tabella 1;
3. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento a Terna dei premi complessivi, pari a 19.040.000 euro, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" e di fissare, al 30 aprile 2014, il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*